

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE ZAN e PAUSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1968

Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 41 della legge 15 giugno 1931, n. 899, relativa al « Riordinamento dell'istruzione media tecnica », venivano istituite particolari categorie di personale tecnico per l'assistenza agli alunni nelle officine annesse alle scuole e istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale, tra cui i capi ed i sotto-capi officina. Infatti detto articolo recita: « All'addestramento degli alunni al lavoro nelle aziende, nelle officine e nei laboratori ed alla tenuta dei gabinetti provvede il personale tecnico (assistenti, tecnici agrari, capi officina, sotto-capi officina, maestre di laboratori femminili, sottomaestre di laboratori femminili). Tale personale ... ha il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella C. Ad esso ... si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato ... ».

Inoltre, la tabella C, annessa alla predetta legge, stabilisce, tra l'altro, che: a) i capi e sottocapi officina sono di gruppo B e la loro carriera si sviluppa dal grado 11° al 9° con

tre scatti nei gradi 11° e 10° e quattro scatti nel grado 9°; b) i sotto-capi officina sono di gruppo C e la loro carriera si sviluppa nel grado 12° con 5 scatti.

Successivamente, però, con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato con modifiche dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2528, le categorie dei capi e sotto-capi officina furono soppresse e coloro che si trovavano in servizio nelle condizioni previste, dietro espletamento di alcuni adempimenti, furono passati nella categoria degli insegnanti tecnico-pratici.

È importante notare subito che il personale tecnico che non si trovava — al momento dell'entrata in vigore della legge — in possesso dei requisiti prescritti, non poté conseguire il passaggio alla nuova carriera perchè dette disposizioni legislative — al contrario di altre dello stesso periodo e successive — ebbero un'unica applicazione: non consentirono, cioè, a coloro che erano privi dei requisiti richiesti (titolo di studio o di

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anzianità di 6 anni di servizio nella qualifica) di conseguirli o perfezionarli in prosieguo di tempo.

Rimase, così, una certa aliquota di capi e sotto-capi officina (di R.S.T. e non di ruolo) che restò in una posizione anomala e singolare, estremamente incerta e disagiata, con un trattamento economico statico ed avvilente: ex coefficiente 202 per i capi officina ed ex coefficiente 180 per i sotto-capi officina, inferiore, certamente, alle funzioni espletate e, in taluni casi, anche a quello del personale ausiliario, senza alcuna progressione di carriera anche dopo 15-20 anni di lodevole ed apprezzato servizio!

Il disagio e l'incertezza si accrebbero quando a questo personale non fu consentito — per mancanza di ruoli organici, soppressi con la legge n. 2528 del 1952 — nemmeno di usufruire della lunga serie di leggi sui ruoli speciali transitori e aggiunti (decreto legislativo n. 262 del 1948; legge n. 376 del 1951; decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1955; decreto del Presidente della Repubblica n. 16 del 1956; legge n. 1143 del 1961 e legge n. 32 del 1966) di cui hanno potuto beneficiare tutti gli altri dipendenti statali. Infatti, il Ministero della pubblica istruzione, Servizio ruoli speciali transitori, con nota 1402/160 del 25 novembre 1957, respinse un'apposita domanda avanzata da un sotto-capo officina per l'inquadramento nei ruoli speciali transitori comunicando che « questo Ministero non ha alcun provvedimento da adottare in merito all'istanza stessa, in quanto il citato decreto del Pre-

sidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, non è applicabile ai sotto-capi officina ... ».

Da quanto esposto si ritiene pienamente giustificata la presentazione di questo disegno di legge il quale — con l'articolo 1 — estendendo ai capi e sotto-capi officina le disposizioni della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e con l'istituzione dei ruoli ad esaurimento dei capi e sotto-capi officina, intende unicamente di sanare ed equiparare posizioni ingiustamente sperequate e rimaste statiche nei confronti di tutti gli altri dipendenti statali, specie non di ruolo, cui sono stati concessi, dal 1948 ad oggi, numerosi miglioramenti economici e frequenti occasioni di inquadramenti nei ruoli dello Stato.

La sanatoria — articolo 2 — che comprende la retrodatazione dell'inquadramento nel ruolo anche per coloro che furono posti in quiescenza per motivi di età e di salute posteriormente al 30 settembre 1963, è anche doverosa e urgente affinché il personale di che trattasi possa trovarsi con le dovute posizioni di funzioni e di trattamento economico al momento dell'attuazione delle disposizioni che saranno emanate in applicazione della legge delega 18 marzo 1968, n. 249.

Tale sanatoria risulta di agevole attuazione dato che il numero dei capi e sotto-capi officina è assai basso (60-70 unità in tutto) e, quindi, lo stanziamento necessario per la spesa è cifra assai modesta e facilmente reperibile — con un po' di buona volontà — fra le stesse pieghe del bilancio della Pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32, si applicano anche al personale tecnico che, all'entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di capo officina o di sotto-capo officina, presta servizio lodevole ed ininterrotto da almeno 6 anni

in istituti e scuole statali di istruzione tecnica e professionale.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato in ruoli ad esaurimento, a seconda della qualifica posseduta, nelle carriere previste dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Al medesimo personale è riconosciuto, agli effetti dell'inquadramento nella nuova carriera, in misura intera il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario e in misura di due terzi il servizio non di ruolo, con esclusione dei primi 6 anni, ridotti a 2 per gli ex combattenti e categorie assimilate.

Art. 2.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1968 e si estendono, per quanto si riferisce al trattamento di quiescenza, anche ai capi e sotto-capi officina collocati a riposo, per raggiunti limiti di età o per motivi di salute, posteriormente alla data del 30 settembre 1963.

Il contributo previsto dalle vigenti disposizioni a carico dei dipendenti statali per il riscatto degli anni di servizio non di ruolo prestato, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, è stabilito sulla base dello stipendio iniziale derivante dall'ex coefficiente 202 per i capi officina e dall'ex coefficiente 180 per i sotto-capi officina alla data di assunzione in ruolo agli effetti giuridici.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.000.000 per il primo anno di applicazione della legge stessa, sarà fatto fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Tabella A

RUOLO AD ESAURIMENTO DEI CAPI
OFFICINA

degli istituti e scuole di istruzione tecnica
e professionale

(Carriera di concetto)

Ex coeff. 202 di prima nomina
Ex coeff. 229 dopo quattro anni di servizio
Ex coeff. 271 dopo sette anni di servizio
Ex coeff. 325 dopo tredici anni di servizio
Ex coeff. 402 dopo venti anni di servizio

Tabella B

RUOLO AD ESAURIMENTO DEI SOTTO-
CAPI OFFICINA

degli istituti e scuole di istruzione tecnica
e professionale

(Carriera esecutiva)

Ex coeff. 180 di prima nomina
Ex coeff. 202 dopo quattro anni di servizio
Ex coeff. 229 dopo sette anni di servizio
Ex coeff. 271 dopo tredici anni di servizio
Ex coeff. 325 dopo venti anni di servizio